



Net Insurance S.p.A.

Contratto di Assicurazione Danni

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE & FAMIGLIA A PREMIO UNICO ANTICIPATO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
IL DIP DANNI ED IL DIP AGGIUNTIVO, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/01/2019.

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà della Casa Assicurata ed in relazione ai fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

Net Insurance S.p.A. presta le seguenti garanzie:

- ✓ la garanzia **RC Abitazione**, sempre operante, è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale, verificatosi esclusivamente in relazione alla Casa Assicurata. Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:
 - Conduzione della Casa Assicurata
 - Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna
 - Danni da Incendio
 - Lavori di ordinaria manutenzione
 - Proprietà della Casa Assicurata
 - Responsabilità per fatto dell'inquilino
 - Rischio Locativo
- ✓ la garanzia **RC Famiglia**, attivabile su richiesta dell'Assicurato, è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:
 - Attività del tempo libero in genere
 - RC della vacanza
 - Attività sportive
 - Biciclette
 - Imbarcazioni
 - Somministrazione di cibi e bevande
 - Danni da Animali Domestici
 - Attività scolastiche e di volontariato
 - RC verso addetti ai servizi domestici

La **somma assicurata** è quella indicata nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:

- ✗ situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze, sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- ✗ inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ✗ da gelo, umidità, stitlicidio, insalubrità, rottura o occlusione di grondaie o di impianti di raccolta/deflusso di acque piovane;
- ✗ furto;
- ✗ detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- ✗ dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
- ✗ da lavori di straordinaria manutenzione;
- ✗ dalla pratica di sport pericolosi;
- ✗ uso e possesso di armi;
- ✗ dall'esercizio dell'attività venatoria compreso l'uso dei cani;
- ✗ inadempimenti di natura contrattuale;
- ✗ connessi con l'utilizzo di internet;
- ✗ discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.



Ci sono limiti di copertura?

! RC Abitazione:

- la Conduzione della Casa Assicurata opera solo se l'Assicurato ne sia il Conducente;
- I danni da Spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, operano fino al 5% del massimale, fermo il limite assoluto di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con una franchigia di € 200,00 per sinistro;
- i danni da incendio, operano fino al 50% del massimale;
- Il Rischio Locativo opera esclusivamente se l'abitazione assicurata costituisce dimora abituale dell'Assicurato;
- i danni derivanti dai Lavori di ordinaria manutenzione, operano con l'esclusione di quelli subiti dalle persone preposte ai lavori stessi;

! RC Famiglia:

- i danni a terzi cagionati dagli animali domestici prevedono una franchigia di € 100 per sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale, per la garanzia **RC Abitazione**, nel solo territorio della Repubblica Italiana; mentre, per la garanzia **RC Famiglia**, nei paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e devi comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, devi darne avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne hai avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata del Contratto di Assicurazione è a scelta del Contraente, pari ad un minimo di 1 anno ed un massimo di 10 anni. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la Polizza?

Non è necessario che invii lettera raccomandata di **disdetta** in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Data realizzazione documento: 01/01/2019

Prodotto: Polizza Responsabilità Civile
Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31/12/2017, disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

In relazione ad entrambe le garanzie, nell'ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al massimale stesso, l'Assicuratore tiene inoltre a suo carico, anche oltre il massimale assicurato, le spese per resistere all'azione del danneggiato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati:

- ✗ ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza:
 - a. il coniuge;
 - b. il convivente di fatto;
 - c. le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato;
 - d. i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
 - e. le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge.
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione o scoppio;
- ✗ da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
- ✗ da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato;
- ✗ da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> ✗ di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto; ✗ da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura; ✗ da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; ✗ da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo; ✗ dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite; ✗ derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici e da sella; ✗ causati da atti dolosi degli assicurati; ✗ determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; ✗ da danni indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; ✗ da cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni; ✗ da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

! RC Abitazione

- Il Rischio Locativo opera fino al 50% del massimale.

! RC Famiglia

- i danni a terzi cagionati da cani che non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, o che per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive, prevedono una franchigia di € 500 per sinistro.

! Rivalse

L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da addetti ai servizi domestici.



Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia di sinistro: il Contraente deve darne avviso all'intermediario di assicurazione al quale è assegnato il contratto o all'Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: -</p> <p>Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.</p> <p>L'Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.</p> <p>Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto massimale stabilito in polizza.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<ul style="list-style-type: none"> - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. - Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Assicuratore, quello esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa. - Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'anno assicurativo nel corso del quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è ideale per chi vuole tenere indenne sé stesso ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà della Casa Assicurata ed in relazione ai fatti della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa : 40,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	<p>I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:</p> <p style="text-align: center;">Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto;
----------------------------------	--

<p>All'impresa Assicuratrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">IVASS- Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it www.ivass.it</p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico); • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Sommario

Sommario	1
Definizioni Comuni a tutte le coperture	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5
PREMESSA	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	5
Art. 2 - Altre Assicurazioni	5
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione	5
Art. 5 - Aggravamento del Rischio	5
Art. 6 - Diminuzione del Rischio	5
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	5
Art. 8 - Durata dell'Assicurazione	6
Art. 9 - Estensione territoriale	6
Art. 10 - Oneri fiscali	6
Art. 11 - Forma delle comunicazioni	6
Art. 12 - Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge	6
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE	6
Art. 13 - RC Abitazione	6
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA	8
Art. 14 - RC Famiglia	8
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	10
Art. 15 - Massimale aggregato per Anno Assicurativo	10
Art. 16 - Massima esposizione	10
Art. 17 - Vincolo di solidarietà	10
Art. 18 - Pluralità di assicurati	10
Art. 19 - Persone non considerate terzi	10
Art. 20 - Esclusioni	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro	11
Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno	11

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Animali Domestici

Tutti gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo presso il suo alloggio domestico per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono anche attività utili all'uomo come il cane per disabili, da pet -therapy o da riabilitazione.

Sono considerati Animali Domestici esclusivamente:

cane, coniglio, criceto, furetto, gatto, porcellino d'India, animali da cortile.

Sono esclusi dal novero di Animali Domestici, gli animali da sella.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, quale persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto d'assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo - Risarcimento.

Casa Assicurata

Il Fabbricato o porzione di esso, adibito a civile abitazione costituente Prima Casa o Seconda Casa, di proprietà dell'Assicurato oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi, indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e situata in Italia.

Contraente

Il soggetto, persona fisica, che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri ed è tenuto al pagamento del Premio.

Danno Indiretto

La conseguenza di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento ma da esso indirettamente derivanti.

DIP Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di

assicurazione, e che contiene informazioni relative al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

DIP Aggiuntivo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione della stessa, costituente la Casa Assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme, compresi gli impianti solari termici ma esclusi gli impianti geotermici e fotovoltaici.

Costituiscono, inoltre, Fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune.

Costituiscono parte del Fabbricato: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche, purché siti nello spazio adiacente e di pertinenza del Fabbricato stesso.

Fatto Accidentale

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'Assicurazione.



Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato

In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da Fatto Accidentale il danno che consegua a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione o in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Fatto Illecito

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Impianto Geotermico

L'impianto per la produzione di energia termica alimentato con pompa di calore, mediante prelievo di energia proveniente dal terreno.

Impianto Solare Termico

L'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Implosione

Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali che avvenga fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo - Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o

proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 42133206.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento contrattualmente previsto per Sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, oltretutto, per Anno Assicurativo, a prescindere dal numero di Sinistri.

Nucleo Familiare

Le persone che al momento del Sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.

Si intendono incluse nel Nucleo Familiare anche le persone che in forza di un rapporto personale con l'Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nell'Abitazione costituente Prima Casa.

Occlusione

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate accidentalmente da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Parti

Il Contraente e l'Assicuratore.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata annuale, intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell'Assicurazione, indicato nella Proposta di Assicurazione e in Polizza.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore per l'Assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prima Casa

L'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Proposta di Assicurazione

La formale domanda del Contraente di stipula dell'Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Responsabilità Civile

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Seconda Casa

L'abitazione adibita a dimora non abituale dell'Assicurato.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Dip Danni e Dip Aggiuntivo Danni;
2. Condizioni di Assicurazione e Glossario;
3. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

La Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia, è un prodotto nel quale l'Assicuratore nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un **Fatto Accidentale** verificatosi in relazione ai rischi derivanti della conduzione e dalla proprietà o affitto della Casa Assicurata e, qualora richiamata in Polizza, in relazione ai fatti della vita privata.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Proposta di Assicurazione e della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sulla Proposta di Assicurazione e in Polizza, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; l'Assicuratore, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dal giorno indicato in Polizza e nella Proposta di Assicurazione se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna Parte può recedere dall'Assicurazione, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Assicuratore, quello esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 8 - Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione, a scelta del Contraente ha durata da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni e cessa alla Scadenza annuale o poliennale prefissata senza tacito rinnovo.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verificano oltre il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, qualora il Contraente scelga una durata poliennale, beneficerà di una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale.

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7; tuttavia per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Art. 9 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- per la garanzia "RC Abitazione", nel territorio della Repubblica italiana;
- per la garanzia "RC Famiglia", nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.

Art. 12 - Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE

GARANZIA OBBLIGATORIA, OPERANTE PER LA CASA ASSICURATA INDICATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE E IN POLIZZA.

Art. 13 - RC Abitazione

L'Assicuratore, nei limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi **esclusivamente** in relazione alla Casa Assicurata indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Abitazione è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



A) Conduzione della Casa Assicurata

La garanzia comprende la conduzione della Casa Assicurata, e dei relativi arredamenti, impianti e pertinenze, **ad eccezione dei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi.**

La suddetta copertura riguarda altresì:

- uso di apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento;
- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
- caduta all'esterno di oggetti;
- attrezzature sportive (comprese piscine) e per il gioco, purché pertinenti la Casa Assicurata.

B) Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

I danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna sono compresi in garanzia, qualora derivanti da rottura accidentale od Occlusione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, con un limite massimo di Risarcimento pari al 5% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza, fermo, in ogni caso il limite assoluto di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

C) Danni da Incendio

Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio della Casa Assicurata e del suo contenuto.

Per tali eventi il Risarcimento verrà prestato con il limite del 50% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza.

D) Lavori di ordinaria manutenzione

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione della Casa Assicurata, **esclusi comunque i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.**

E) Proprietà della Casa Assicurata

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato (così come definito nel Glossario), costituente la Casa Assicurata.

• Abitazione in condominio

Nel caso in cui la Casa Assicurata faccia parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.**

• Pluralità di assicurati

Nel caso la Casa Assicurata, sia soltanto in parte di proprietà dell'Assicurato ovvero egli ne abbia la proprietà in comunione con altre persone, la garanzia è prestata in relazione alla Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà della stessa a tutti i titolari pro quota o contitolari del relativo diritto, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti, **ferma restando l'unicità dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, così come di quelli precisati, anche quali sotto-massimali per singole coperture, nelle presenti Condizioni di Assicurazione.**

F) Responsabilità per fatto dell'inquilino

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi, la garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare al condomino Assicurato dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del Fabbricato, **fermo il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'inquilino responsabile.**

G) Rischio Locativo

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso dall'Assicurato, l'Assicuratore, **nel limite del 50% del Massimale per danni a cose, indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza,** assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali, direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio, alla Casa Assicurata.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



La responsabilità verso il proprietario della Casa Assicurata è operante anche per i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione Implosione e Scoppio all'arredamento della stessa, qualora appartenga al proprietario della casa tenuta in locazione dall'Assicurato.

Tale garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l'Abitazione Assicurata costituisca la Prima Casa dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

GARANZIA FACOLTATIVA OPERANTE QUALORA RICHIAMATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ED IN POLIZZA A CONDIZIONE CHE NE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO.

Art. 14 - RC Famiglia

L'Assicuratore, nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza**, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare anche dal **Fatto Illecito** di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, **limitatamente al periodo dell'affidamento**;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui l'Assicurato sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Famiglia è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

A) Attività del tempo libero in genere

La garanzia comprende:

1. la normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio **escluso quanto indicato all'Art. 20/b**);
2. l'uso di giocattoli, anche a motore;
3. i giochi dei bambini;
4. l'uso ludico di aeromodelli volanti o da altri modelli a motore radiocomandati o tele controllati, purché:

- **il Sinistro si verifichi mentre il modello è governato dall'Assicurato o da altro componente maggiorenne del relativo Nucleo Familiare ovvero - se governato da figli minori o minori in affido, del fatto dei quali gli stessi devono rispondere - sotto la vigilanza di un adulto;**
- **in caso di gare e relativi allenamenti, vengano adottate ed attuate tutte le precauzioni e protezioni previste dal regolamento nazionale dell'Aereo Club o dal Regolamento del relativo Club di appartenenza.**

Gli addetti agli impianti e gli aderenti a gruppi ed associazioni aeromodellistiche o modellistiche sono considerati terzi:

- **soltanto nel caso in cui l'evento da cui è derivato il danno non sia stato provocato da fatto di cui gli stessi sono responsabili;**
- **per i soli danni corporali.**

B) RC della vacanza

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dall'utilizzo di camere d'albergo e locali di villeggiatura presi in locazione dall'Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi, compresi i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio che derivano dal loro utilizzo ed inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi.

C) Attività sportive

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla pratica di attività sportive e dalla partecipazione a gare, **purché dilettantistiche.**

Resta in ogni caso esclusa dalla garanzia qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



D) Biciclette

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di biciclette senza motore o con pedalata assistita (motore elettrico), compreso l'uso per servizio da parte degli addetti ai servizi domestici e compresa la guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap.

E) Imbarcazioni

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di windsurf o imbarcazioni a remi o a vela di **lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore.**

F) Somministrazione di cibi e bevande

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile per i danni a persone da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

G) Danni da Animali Domestici

Sono in garanzia i danni cagionati a terzi dagli Animali Domestici, così come definiti nel Glossario, di proprietà dell'Assicurato e/o delle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare.

Tale garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina e i danni conseguenti a uso professionale.

In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente garanzia opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ciascun Sinistro.

Qualora il danno derivi da cani che non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, o che per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive, la Franchigia di cui sopra si intende elevata a € 500,00.

H) Attività scolastiche e di volontariato

Con riferimento alla partecipazione, **quali genitori, tutori, curatori o affidatari**, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) è compresa in garanzia anche la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto degli allievi eventualmente affidati alla sua sorveglianza.

E' inoltre compresa in garanzia la partecipazione ad attività sociali e di volontariato, **limitatamente alla responsabilità personale dell'Assicurato e con esclusione delle attività di volontariato di natura medica-infermieristica.**

I) RC verso addetti ai servizi domestici

L'Assicuratore si impegna inoltre, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- **ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle loro mansioni;**
- **ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati agli addetti ai servizi domestici di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.**

Tale copertura è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Restano escluse comunque dalla presente garanzia le malattie professionali ed i danni a cose.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi di legge.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 15 - Massimale aggregato per Anno Assicurativo

Il Massimale indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo. I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

Art. 16 - Massima esposizione

In caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Le garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

Art. 17 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 18 - Pluralità di assicurati

I Massimali relativi alle garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge;
- b) il convivente di fatto;
- c) le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato;
- d) i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- e) le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'Art. 14/l.

Art. 20 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, salvo quanto indicato all'Art. 14/B, all'Art. 13/C e all'Art. 13/G. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, conseguenti alla pratica di campeggio;
- c) da inquinamento: dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- d) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
- e) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- f) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato, così come definiti nel Glossario, e comunque diversi dalla Casa Assicurata, salvo quanto indicato all'Art.14/B;

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



- g) da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o Occlusione di grondaie o di impianti di raccolta / deflusso di acque piovane, salvo quanto indicato all'Art.13/B;
- h) da Furto;
- i) da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- j) da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- k) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;
- l) da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura;
- m) dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
- n) da lavori di straordinaria manutenzione;
- o) da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- p) da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo;
- q) dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite;
- r) dalla pratica di atletica pesante, pugilato, speleologia, paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- s) da uso e possesso di armi;
- t) dall'esercizio dell'attività venatoria compreso l'uso dei cani;
- u) derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici e da sella;
- v) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto all'Art.14;
- w) determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/ maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Inoltre non sono compresi in garanzia:

- x) i danni derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- y) i Danni Indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali ;
- z) i danni da: cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni;
- aa) connessi con l'utilizzo di internet;
- bb) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- cc) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso all'Intermediario di Assicurazione al quale è assegnato il contratto o all'Assicuratore entro tre giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno

L'Assicuratore assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall'inadempimenti di tali obblighi.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2019.

Fac simile Proposta Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Mod.NET/0036/2 – Ed.01.2019)

Agenzia	Sub	Cod.Prod.
Cognome e Nome Contraente		
Luogo e data di nascita		
Indirizzo	Comune	CAP Provincia
Codice Fiscale	Cell.	E-mail

Chi assicuriamo

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Cell.
E-mail

Quanto assicuriamo

	Massimale per Sinistro e Anno Assicurativo	Limite per ogni persona	Limite per danni a cose o animali
RC ABITAZIONE	€	€	€
RC FAMIGLIA	€	€	€

Descrizione del rischio

La Net Insurance S.p.A., alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a termini di legge, in relazione al rischio di seguito precisato:

RC ABITAZIONE – La garanzia è valida esclusivamente in relazione al Fabbricato adibito ad abitazione costituenti la Prima o Seconda Casa del Contraente/Assicurato, di seguito indicato:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Prima Casa | <input type="checkbox"/> Seconda Casa |
| <input type="checkbox"/> Abitazione di proprietà | <input type="checkbox"/> Abitazione in locazione |

ubicazione in:

Via _____ n. _____ scala _____ piano _____ int. _____
Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

RC FAMIGLIA (La garanzia è valida qualora sia stata barrata la relativa casella e ne sia stato pagato il Premio)

Premio da pagare

	Premio netto imposte	Imposte	Premio lordo imposte
RC ABITAZIONE	€	€	€
RC FAMIGLIA	€	€	€
Totale Premio Unico Anticipato	€	€	€

*Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 2 a 4 anni è stato calcolato applicando uno sconto del 10% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.
*Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 5 a 10 anni è stato calcolato applicando uno sconto del 20% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.

A fronte della riduzione di Premio, il Contraente non può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Durata

dalle ore 24,00 del ____/____/____ alle ore 24,00 del ____/____/____

Fac simile Proposta Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Dichiarazioni dell'Assicurando

Il sottoscritto, Assicurando sopra indicato:

- chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia" in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo di cui al Mod. NET/0036/1 - Ed. 01.2019;
- **dichiara di aver ricevuto il Set Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod.NET/0036/1 - Ed.01.2019), contenente il DIP Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac - Simile della Proposta di Assicurazione;**
- dichiara di avere preso visione del Set Informativo (Mod. NET/0036/1 - Ed.01.2019) e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete.

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, è necessario verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Il Contraente/Assicurando _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0036/1 - Ed.01.2019:

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro; Art. 8 - Durata dell'Assicurazione; Art. 19 - Persone non considerate terzi; Art. 20 - Esclusioni; Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro; Art. 22 - Gestione delle vertenze di Danno.

Il Contraente/Assicurando _____

Modalità di pagamento del Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico Anticipato.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'IVASS per ciascun contratto.

Preso atto dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 2.a. della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta.

Il Contraente/Assicurando _____

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, di cui al punto 2.b della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali:

DA' IL CONSENSO **NEGA IL CONSENSO**

Il Contraente/Assicurando _____

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente, firmatario della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ____ / ____ / ____

Firma dell'Intermediario _____

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2019.



Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma - Tel. 06 89326.1 / Fax 06 89326.800

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it - netinsurance@pec.netinsurance.it

Capitale Sociale € 17.467.708 i.v.

n. di REA RM 948019 – Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. 06130881003

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006, n. 3213000422 del 9.4.2013 e n. 231077 del 20/12/2017.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance

